



ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE - TORTOLÌ

I

Ipsia

A

Alberghiero

N

Nautico

A

Agrario

S

Socio Sanitario

CONVITTO ANNESSO

Regolamento Convitto

CRITERI E FINALITÀ

Il Convitto San Giovanni è un'Istituzione educativa annessa all'Istituto I.A.N.A.S. di Tortolì che, in continuità con la scuola, offre, agli studenti iscritti, la possibilità di una **formazione a tempo pieno**. Quest'ultima consiste nella promozione dei processi di **sviluppo intellettuale globale degli alunni convittori e semiconvittori** i quali sono **guidati**, nel loro percorso di apprendimento e partecipazione alle varie attività didattiche ed educative, dagli **istitutori**, **docenti con competenze psicopedagogiche, relazionali e metodologiche che seguono gli allievi nello studio delle discipline scolastiche e promuovono iniziative culturali, di formazione, di orientamento e sportive**. Attraverso queste ultime, recepite e indicate nel **Piano educativo**, si valorizza e sviluppa infatti un progetto volto alla **promozione del successo scolastico e della crescita sociale e civile dei ragazzi** che frequentano il Convitto.

Gli alunni **semiconvittori** sono **studenti dell'Istituto IANAS a tempo prolungato** poiché usufruiscono del sussidio didattico-educativo dei docenti e dei servizi sino alle ore 17:00 mentre i **convittori** e le **convittrici** sono **studenti a tempo pieno** in quanto, in genere provenienti da centri fuori sede, sono ospitati dal lunedì al sabato mattina e possono disporre di alloggi accoglienti e funzionali.

Il Convitto è parte integrante dell'Istituto ed è aperto alla **frequenza degli studenti** che seguono i suoi diversi corsi di studio: **alberghiero, socio sanitario, agrario, nautico e meccanico**.

La sua **finalità principale** è quella di contribuire al conseguimento dello **sviluppo intellettuale e culturale dei giovani** che vi sono accolti. Infatti, oltre ad essere l'istituzione che, per il suo carattere residenziale, assicura una più agevole frequenza dei vari istituti scolastici, rappresenta un luogo particolarmente idoneo a favorire il pieno sviluppo della personalità degli alunni, attraverso l'interazione tra il momento scolastico e quello convittuale. Esso costituisce un **nucleo educativo permanente a tempo pieno che promuove la realizzazione del diritto allo studio dei ragazzi operando contro la dispersione scolastica**.

La fondamentale funzione di guida è riposta nella figura del **Personale Educativo (educatori ed**

educatrici), su cui incombe l'onere di **promuovere il processo di maturazione gli studenti guidandoli nell'apprendimento, durante le ore dell'attività didattico-educativa di studio, e nello sviluppo della personalità, durante i momenti di socialità.**

La struttura convittuale è dotata di aule studio con rete wireless in cui il pomeriggio **si svolge l'attività di studio con il docente, per gruppi di classi parallele o di interesse , si approfondiscono , si consolidano ed eventualmente recuperano gli apprendimenti, a garanzia del successo formativo.**

Un ambiente sereno e stimolante favorisce l'interesse alle attività , la capacità di portare a termine il proprio lavoro, con ordine e nel tempo stabilito, attraverso azioni motivazionali di supporto.

La sala audiovisivi, adibita ad ospitare manifestazioni culturali, è anche la sede principale delle **attività ludiche e di intrattenimento** dei ragazzi e delle ragazze: sono presenti al suo interno calcio balilla, ping pong , schermo multimediale interattivo, pc e giochi di gruppo.

Le **attività progettuali** convittuali prevedono poi **momenti di “scambio”** con altre **scuole, istituzioni educative e culturali e associazioni di formazione professionale e sportiva** con le quali vengono costruiti modelli formativi rispondenti alle rinnovate esigenze sociali della comunità locale, nazionale ed europea. A tale scopo le iniziative attivate al suo interno sono numerose e finalizzate all'**integrazione e valorizzazione della diversità** attraverso il confronto con le realtà della comunità cittadina e regionale.

Una cucina interna attrezzata serve un'ampia sala **mensa** dove agli alunni vengono offerti colazione, pranzo, merenda e cena. Sono a disposizione inoltre i servizi di **guardaroba, lavanderia e infermeria**. Presupposto necessario per garantire la realizzazione dell'insieme delle suddette funzioni è quindi non solo che l'ambiente sia confortevole e appropriato ma anche che la vita convittuale si svolga assicurando, sotto ogni punto di vista, alle famiglie, che chiedono di usufruire di tale servizio, un'offerta formativa globale adeguata.

Si impongono quindi norme tali da garantire i diritti e i doveri dei giovani e delle loro famiglie, così come della stessa istituzione educativa.

Tali norme devono essere accettate consapevolmente e non passivamente, poiché qualsiasi comunità, anche la più piccola, ha bisogno di regole che consentano e garantiscano una civile e sicura convivenza.

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Al Convitto sono ammessi gli alunni iscritti che frequentano l'Istituto “IANAS” di Tortoli compatibilmente con la capacità ricettiva dell'Istituzione educativa.

Il numero dei ragazzi (studenti e studentesse) ospitati in Convitto è rapportato e determinato dalla capienza dei locali in ordine, essenzialmente, alle esigenze igienico-sanitarie e in relazione ai parametri vigenti in termini di sicurezza. In caso di esubero delle iscrizioni, rispetto ai posti disponibili e come sopra

determinati, saranno stilate apposite graduatorie sulla base di criteri fissati dal Collegio degli Educatori.

Art. 2: Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di Istituto ed al Collegio degli Educatori, il Dirigente Scolastico dell'Istituto sovrintende anche al Convitto.

Allo svolgimento e coordinamento delle attività formative dello stesso è addetto il Personale Educativo che cura l'organizzazione e la programmazione educativa inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Il personale A.T.A svolge invece attività di collaborazione, secondo un organico che viene determinato annualmente dagli organi competenti sulla base di parametri previsti dalle normative di riferimento.

Art. 3: Il Convitto rimane aperto per l'intero corso dell'anno scolastico, dal lunedì al sabato, dall'inizio delle attività didattiche fino al termine delle lezioni.

Art. 4: Nei giorni prefestivi infrasettimanali il servizio viene fornito fino all'ora in cui hanno termine le lezioni scolastiche. La struttura rimane chiusa nei giorni festivi e durante i periodi di vacanza; in tali casi i convittori e le convittrici dovranno rientrare in famiglia. Il Convitto rimarrà altresì chiuso ogni qualvolta le lezioni siano sospese.

Art. 5: Il Collegio degli Educatori determina i requisiti ed i criteri per l'assegnazione dei posti in Convitto.

Art. 6: I genitori che desiderano iscrivere i propri figli, a tempo pieno (convitto) o a tempo parziale (semiconvitto), dovranno inoltrare domanda d'iscrizione online o su appositi moduli da consegnare alla Segreteria dell'Istituto insieme ad un Certificato del Medico di base del Comune di residenza, attestante l'idoneità alla vita convittuale e pratica sportiva non agonistica e la regolarità delle vaccinazioni prescritte per Legge. Resta salva la facoltà del Dirigente Scolastico, sentito il parere degli educatori, di richiedere eventuali approfondimenti.

L'ammissione è concessa, in base alle richieste, a tutti coloro che ne hanno i requisiti che verranno valutati dal Dirigente Scolastico e dal personale educativo. Richieste presentate oltre i termini fissati annualmente dal MPI saranno valutate solo a condizione che ci sia disponibilità di posti in base all'organico assegnato.

Nel caso in cui le domande siano superiori ai posti disponibili, il Collegio degli Educatori predisporrà una graduatoria stilata tenendo conto dei seguenti criteri, che sono rideterminati dallo stesso annualmente:

- 1) iscrizione all'Istituto "IANAS" di Tortolì, con priorità a favore di coloro che sono iscritti alla classe prima;

- 2) età anagrafica con precedenza agli iscritti alle classi inferiori;
- 3) distanza dalla residenza del richiedente alla sede dell'Istituto, in relazione all'esistenza ed all'orario dei mezzi di trasporto pubblici;
- 4) comportamento tenuto nell'anno scolastico precedente;
- 5) condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente;
- 6) continuità della frequenza e profitto scolastico dimostrati nell'anno scolastico precedente. Resta tuttavia fermo il fatto che per le assenze, protrattesi per lunghi periodi, dovrà valutarsi se le stesse sono dipese da malattie o da circostanze eccezionali. In tal caso il diritto di riammissione al convitto permarrà.

Art. 7: La riammissione al Convitto potrà essere negata, o concessa con riserva, agli alunni che nel precedente anno scolastico abbiano tenuto un comportamento non corretto, sia nei rapporti con i compagni, sia con il Personale Educativo ed A.T.A. del Convitto e/o che abbiano comunque violato gravemente le norme della civile convivenza. Significativi, a tale riguardo, sono i provvedimenti disciplinari che si sono tradotti in sospensioni dal Convitto. A tal fine il Dirigente Scolastico, acquisito il parere del Collegio degli Educatori, che si riunirà appositamente a tale scopo, dovrà trasmettere le non riammissioni in Convitto degli alunni deliberate, corredandole di motivazione esplicita. La comunicazione alla famiglia del diniego di riammissione sarà effettuata in forma scritta.

Art. 8: Presso l'Istituto è in funzione anche il Semiconvitto a cui sono applicate, in quanto compatibili, le regole del Convitto.

Possono essere ammessi in Convitto, quali semiconvittori, dietro domanda scritta, studenti/esse frequentanti l'Istituto. La domanda di ammissione al Semiconvitto, firmata ed indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere effettuata entro i termini previsti dall'Ordinanza Ministeriale annuale sulle iscrizioni, secondo le modalità di seguito stabilite e dovrà contenere l'esplicita dichiarazione a sottostare a tutte le norme del presente regolamento che disciplinano il buon funzionamento del Convitto.

Le uscite dal Convitto ed i rientri in famiglia in orari anticipati sono disciplinati dalle stesse regole vigenti per i convittori, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

E' vietato ai semiconvittori l'accesso alle aree residenziali del Convitto.

Art. 9: Il Dirigente, l'Educatore-Coordiatore (Responsabile di sede e suo delegato) o, quando nominato, altro suo Educatore-Referente (con incarico di Funzione strumentale), trasmettono alle famiglie qualsiasi avviso di servizio relativo al funzionamento della struttura e all'organizzazione delle attività e comunicano informazioni, di carattere individuale (profitto scolastico, comportamento del convittore ed eventuali) o collettivo, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento ed ogni volta che lo ritengano opportuno, sentiti anche gli altri educatori.

Art. 10: Il Convitto dispone dei seguenti spazi funzionalmente attrezzati ed igienicamente idonei allo svolgimento dei vari servizi:

1. uffici educatori e educatrici nelle rispettive sezioni ed in specifico uno per piano;
2. aule studio;
3. sala attività culturali, ricreative e audiovisivi;
4. sala mensa;
5. cucina;
6. laboratorio;
7. alloggi per i convittori e le convittrici divisi nelle due sezioni: maschile e femminile e per il personale addetto alla vigilanza ;
8. locale adibito a palestra;
9. infermeria;
10. lavanderia;
11. guardaroba;
12. spazi ricreativi all'aperto;
13. campo da calcio;
14. campetto di pallavolo;
15. pista da corsa.

II - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 11: Come accennato in precedenza, al momento dell'iscrizione al Convitto, i genitori degli alunni, anche di quelli maggiorenni, o chi ne fa le veci, devono consegnare apposito modulo debitamente compilato, con il quale si impegnano al pagamento della retta e ad osservare, insieme ai loro figli, tutte le norme che disciplinano la vita convittuale ed i rapporti tra la famiglia ed il Convitto.

Art. 12: La retta dà diritto: all'offerta formativa didattico-educativa, al vitto (prima colazione, pranzo, merenda e cena) e all'alloggio per i convittori; allo studio guidato, al pranzo e alla merenda per i semiconvittori; dà altresì diritto, per entrambi, al servizio di guardaroba ed alle consulenze sanitarie dell'infermiera del Convitto. Si precisa che è prevista la somministrazione dei soli farmaci utilizzati secondo quanto autorizzato o indicato nella scheda sanitaria dell'alunno sottoscritta dal genitore.

Nel caso in cui, durante la permanenza in Convitto, gli alunni necessitino di medicinali o cure a carattere emergenziale o imprevisto questi saranno a carico delle famiglie dei convittori e semiconvittori.

Sono poi a carico dell'alunno le spese personali, la cancelleria, il corredo e l'assicurazione obbligatoria.

Saranno a disposizione di tutti gli alunni gli ambienti comuni a loro destinati per lo svolgimento delle varie attività e verranno dati in uso materiali didattici e culturali, sia cartacei che multimediali, per lo studio e attrezzature ludico-sportive per le attività di tempo libero.

Art. 13: L'ammontare delle rette viene stabilito dal Consiglio di Istituto. A seguito dell'accettazione della domanda di iscrizione al Convitto, deve essere pagata una quota pari almeno alla prima mensilità, definita anticipata, entro l'inizio delle attività convittuali, unitamente ad una somma di deposito cauzionale, fissata ugualmente dal Consiglio di Istituto.

Tale somma viene versata a titolo di cauzione per eventuali danni materiali al patrimonio convittuale. Nel caso in cui si identifichi l'autore di un danno la relativa spesa si preleverà dalla cauzione dello stesso; nel caso di impossibilità a riuscire ad identificare l'autore, la spesa sarà prelevata dalla somma complessiva delle quote di tutti i convittori coinvolti nei fatti. Al termine della frequenza in Convitto l'eventuale somma residua (ossia la somma versata a titolo di cauzione all'inizio dell'anno, meno le eventuali somme prelevate, sia per danni arrecati personalmente che per danni dei quali non sia stato possibile identificare l'autore,) verrà restituita a ciascuno. Nel caso in cui la somma versata fosse insufficiente, si procederà all'integrazione della stessa. Alla fine dell'anno solare, si renderà la spesa effettivamente sostenuta e se ne darà comunicazione alla famiglia a cura degli uffici preposti.

Il deposito cauzionale deve essere versato al momento dell'ingresso in Convitto solo dagli alunni convittori che frequentano per la prima volta.

Le eventuali rinunce al Convitto dovranno pervenire presso la Segreteria della Scuola tempestivamente e per iscritto.

Nell'eventualità di ritiro dalla frequenza, per nessun motivo, si darà luogo al rimborso delle quote versate nel caso in cui il posto in Convitto dovesse rimanere inoccupato.

Non è consentita la restituzione di quote di rette, già pagate, nel caso che gli alunni convittori siano stati allontanati o espulsi dal Convitto per motivi disciplinari. Ciò può essere possibile solo per abbandono per comprovati motivi di salute.

I versamenti delle rette devono essere effettuati entro le date di scadenza comunicate prima dell'inizio dell'anno scolastico nel modulo d'iscrizione.

Gli alunni convittori sono tenuti a consegnare in segreteria, o ad un delegato del Dirigente Scolastico, ogni volta, copia del versamento effettuato, pena la sospensione immediata della frequenza al Convitto su indicazione del Dirigente Scolastico.

L'ingresso in Convitto dopo la data di inizio delle attività convittuali, è ammesso esclusivamente, in caso di gravi motivi di salute, per gli alunni già iscritti all'Istituto "IANAS" residenti lontano dalla scuola che non intendono più fare i pendolari, oppure per gli alunni provenienti da altro Istituto che, dopo l'inizio dell'anno scolastico, chiedono l'iscrizione alla scuola ed anche al Convitto. Le suddette

possibilità restano tuttavia subordinate alla disponibilità di posti ed alle procedure di ammissione.

Art. 14: Per ogni contestazione il foro competente è quello di Lanusei.

III - FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

A) ATTIVITA' DIDATTICO-EDUCATIVA DI STUDIO GUIDATO

Art. 15: Il Convitto è un' istituzione atta ad assicurare il rispetto del diritto all'istruzione ed il dovere verso lo studio degli alunni che lo frequentano e rappresenta un mezzo particolarmente idoneo alla formazione degli studenti grazie, in primo luogo, all'opera che vi viene svolta di guida nello studio. Per gli alunni convittori e semiconvittori è previsto infatti lo svolgimento dello studio pomeridiano guidato delle discipline scolastiche, da effettuare nelle aule con la supervisione degli educatori, docenti che operano in continuità e coordinamento con gli insegnanti delle classi di appartenenza degli studenti .

Tale attività ha per i convittori carattere di obbligatorietà in quanto elemento fondante della stessa Istituzione Educativa posto a garanzia del successo formativo dell'alunno e viene monitorata periodicamente e valutata a fine Anno Scolastico dagli educatori che, a seconda delle esigenze formative degli allievi, ne trasmettono relazione ai Consigli di Classe.

All'ora stabilita si entrerà ordinatamente nell'aula studio, si preparerà quanto è necessario e ci si impegnerà nell'esecuzione dei compiti. Si collaborerà attivamente al comune apprendimento, evitando rumori e movimenti che distraggano l'attenzione. Il tempo dedicato allo studio deve essere, per quanto possibile, proporzionato alle esigenze scolastiche ed al profitto degli alunni che potranno prolungare il momento collettivo, per propria richiesta o su indicazione di un educatore, attraverso interventi individualizzati di recupero o approfondimento supportati dagli stessi docenti. L'allievo è tenuto al rispetto degli orari prestabiliti, al mantenimento della concentrazione e a seguire le istruzioni impartite dai docenti. Lo stesso dovrà avere cura di preparare il materiale didattico occorrente prima dell'inizio dell'attività in aula richiedendo, in precedenza, la produzione di eventuali stampe, fotocopie , pc in uso o testi per l'approfondimento. Durante lo svolgimento dell'attività, non dovrà arrecare disturbo al docente o ai compagni.

Non potranno inoltre essere richiesti permessi d'uscita se non per urgenze, motivi di salute o partecipazione ad attività scolastiche delle classi frequentate.

Non dovranno essere fissate poi , in tale arco orario, attività esterne facoltative che possano invece svolgersi durante i momenti di tempo libero (17:00-19:00).

E' vietato inoltre ricevere o effettuare telefonate o comunicazioni di messaggistica e usare telefoni cellulari o pc se non eccezionalmente, quando consentito dall'educatore, per comprovati motivi di studio. I telefoni, su richiesta del docente, potranno essere depositati temporaneamente sotto custodia. Non è permesso allontanarsi dall'aula e dalla propria postazione di studio senza autorizzazione.

B) ARREDO e CORREDO

Art. 16: All'inizio di ogni anno scolastico gli educatori, assegneranno ai convittori le varie camere tenendo presente, per quanto possibile, la classe frequentata, l'età ed i rapporti relazionali personali tra gli alunni. Ogni convittore avrà a disposizione un idoneo arredo.

Si dovrà avere massima cura e rispetto verso quest'ultimo, nonché per i locali e le suppellettili date in uso. Ogni azione, posta in essere con dolo o colpa grave, che provochi danneggiamenti del patrimonio mobile o immobile del Convitto, comporterà un addebito a carico del o dei responsabili oltre che, naturalmente, l'erogazione di un procedimento disciplinare.

Art. 17: Per la permanenza in Convitto ogni alunno dovrà presentarsi munito del corredo necessario che dovrà essere cifrato secondo le indicazioni fornite dalla guardarobiera:

- 1) vestiario necessario per la permanenza settimanale;
- 2) biancheria per un letto ad una piazza;
- 3) asciugamani;
- 4) accappatoio;
- 5) prodotti da bagno;
- 5) pantofole.

Oltre, naturalmente, al necessario per la doverosa igiene personale e pulizia, agli effetti personali e agli indumenti che il convittore riterrà opportuno avere con sé. Gli educatori hanno la facoltà di esigere dai convittori puntuale rispetto delle norme di igiene e cura personale, essenziali all'interno di una comunità. E' sconsigliato portare al proprio seguito indumenti di particolare pregio, oggetti preziosi, apparecchiature e strumenti in genere (a titolo esemplificativo: cellulari, PC, tablet, apparecchiature Hi-Fi, ecc.). Si fa esplicito divieto di portare in Convitto fornellini, macchinette da caffè, stufette e similari. L'amministrazione non solo non assume responsabilità in ordine alla presenza in Convitto di oggetti non consentiti, ma si riserva ogni azione in ordine alla turbativa e ai danni che potrebbe recare la presenza di detti oggetti.

Ai convittori si consiglia di consegnare il denaro al Personale Educativo che provvederà all'adeguata custodia. Il Convitto non risponde di eventuali perdite di somme di denaro e degli oggetti personali dei convittori che non siano stati depositati.

Art. 18: Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) e gli educatori, per motivi di sicurezza, possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e, alla presenza degli interessati, chiedere di visionare gli armadietti e gli oggetti di proprietà dei convittori.

Art. 19: Le camere, per ragioni di sicurezza, devono rimanere sempre aperte mentre al loro interno vi sono i convittori.

Nelle camere, e in generale ai locali del Convitto, non può accedere alcun estraneo, compresi genitori e alunni “esterni” frequentanti l’Istituto, se non siano stati preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico o dall’Educatore - coordinatore.

Soltanto nel caso in cui tutti gli alunni assegnati alla camera debbano allontanarsi, la stessa, su richiesta, potrà essere chiusa.

Art. 20: E’ tassativamente vietato l’ingresso ai convittori e alle convittrici nell’area degli alloggi che non sia la propria ed allo stesso modo non è permesso recarsi in camera diversa dalla propria senza preventiva autorizzazione.

C) MENSA E VITTO

Art. 21: Il vitto è consumato esclusivamente in sala mensa, dove tutti gli allievi dovranno presentarsi puntualmente, in abbigliamento decoroso ed osservando, negli atti e nel conversare, le regole della buona educazione. In sala mensa si entrerà in maniera ordinata dopo che un educatore, previo appello di presenza, avrà autorizzato l’ingresso. A tavola ci si dovrà sedere compostamente, non alzando la voce, facendo uso appropriato delle posate e rispettando la buona educazione. Durante la distribuzione non si dovrà creare chiasso o confusione. Per lasciare il proprio posto al tavolo, prima che tutti i commensali abbiano terminato, gli alunni dovranno avere il consenso del docente in servizio.

Durante i momenti del pranzo e della cena tutti gli alunni dovranno essere presenti in sala, anche nel caso in cui non debbano consumare il pasto, potranno recarsi o restare in camera solo in caso di malessere o necessità, previa autorizzazione dell’educatore.

Art. 22: Il Servizio Mensa è predisposto secondo le direttive fornite dalla Tabella dietetica assegnata dalla ASL e può subire variazioni o adattamenti in base a comprovate esigenze personali certificate.

D) SERVIZIO SANITARIO

Art. 23: Gli allievi che, per una qualsiasi indisposizione, siano bisognosi di riposo e cure non potranno sostare in camera se non con previo assenso dell'Educatore-coordinatore, o dell'educatore in servizio, che si adopererà in modo che l'alunno venga assistito, informando l'infermiera e la famiglia.

I genitori dei convittori e semiconvittori dovranno consegnare all'inizio dell'anno scolastico, in Convitto, copia della tessera sanitaria relativa all'alunno, ogni altro documento ritenuto utile e compilare o aggiornare la scheda sanitaria predisposta.

Art. 24: Per lievi malesseri gli alunni potranno usufruire della consulenza infermieristica durante la permanenza in Convitto. Per problemi sanitari più marcati i convittori, che non avranno scelto di effettuare il cambio temporaneo del medico, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, dovranno usufruire delle prestazioni mediche a pagamento e della guardia medica, tali oneri saranno a carico dei genitori.

Nel caso in cui dovesse manifestarsi una sintomatologia, reputata urgente, sarà allertato il 118 e un genitore, tempestivamente avvisato, sarà tenuto a raggiungere la struttura ospedaliera di riferimento nel più breve tempo possibile.

Art. 25: Qualora, per motivi di salute, appurati dall'infermiera, l'alunno venga esonerato dallo svolgimento dell'attività di studio, a tutela del suo benessere, lo stesso, per l'intera durata della giornata, resterà all'interno della struttura convittuale di modo da non esporsi a condizioni ambientali avverse, poter riposare ed essere monitorato relativamente alle sue condizioni fisiche.

Art. 26: In nessun caso i convittori dovranno assumere farmaci se non autorizzati preventivamente dai propri genitori o dal personale preposto e qualora manifestino una sintomatologia, reputata a rischio di contagio, dovranno lasciare nel più breve tempo possibile il Convitto. In questo caso i genitori, o chi per loro, dovranno tassativamente rendersi disponibili a raggiungere la Struttura per ricondurre il figlio al proprio domicilio o ove necessario.

E) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 27: Ai rapporti di collaborazione diretta tra il Convitto e la famiglia si attribuisce primaria importanza: le famiglie dei convittori sono invitate a collaborare per responsabilizzare i ragazzi e coadiuvare il personale educativo nell'opera di formazione degli educandi.

Gli Educatori fanno parte di tutti i Consigli di classe di appartenenza degli alunni convittori

e semiconvittori ed attraverso una fitta rete di collaborazione con i colleghi curriculari operano con essi in stretta continuità e coordinamento.

Il Responsabile di sede cura assiduamente i rapporti con le famiglie e con il coordinatore della classe. Per migliorare e semplificare l'osservazione della situazione scolastica del ragazzo, si attua un continuo monitoraggio del profitto e della condotta disciplinare attraverso la consultazione del Registro elettronico. Qualora ne sia ravvisata la necessità, l'educatore contatta direttamente la famiglia dell'alunno soprattutto in relazione a particolari situazioni educative o disciplinari.

All'inizio di ogni anno scolastico ha luogo una riunione di accoglienza, alla presenza di tutti gli Istitutori, a cui i genitori sono tenuti a partecipare in quanto, in tale sede, gli stessi sono chiamati a fornire informazioni ai docenti in merito al proprio figlio, a firmare l'accettazione del Regolamento convittuale e le varie autorizzazioni necessarie per la permanenza nell'Istituzione, e a consegnare la documentazione richiesta al momento dell'ingresso.

Nel corso dell'anno, sono previsti due colloqui che coinvolgeranno individualmente le famiglie di tutti gli alunni e saranno coincidenti con quelli scolastici.

I genitori possono essere chiamati però a colloquio ogni qualvolta sia reputato necessario, così come possono chiedere un appuntamento per un incontro con il Dirigente Scolastico e/o il Responsabile di sede e gli educatori. Durante l'anno scolastico possono svolgersi incontri mirati tra il Dirigente Scolastico, gli educatori referenti ed i genitori di alcuni convittori e semiconvittori per esaminare problematiche comuni relative alle esperienze convittuali individuali degli stessi.

Art. 28: E' consentito ai genitori ed agli alunni effettuare telefonate in ogni momento , ad esclusione dei periodi di attività di studio obbligatorio, dei pasti e comunque non oltre l'orario del silenzio se non per urgenze. Durante la permanenza dei propri figli in Convitto, dovrà essere garantita la continua reperibilità di almeno un genitore per eventuali avvisi o comunicazioni di carattere emergenziale.

Art. 29: In caso di assenza, entrata posticipata dal Convitto, uscita anticipata o permessi, gli alunni dovranno essere giustificati preventivamente dal genitore che dovrà darne comunicazione al Responsabile di sede, o in sua assenza ad altro educatore, tramite i moduli predisposti all'uopo o fonogramma telefonico, negli orari indicati, il giorno precedente all'assenza o, in caso di imprevisto, il primo pomeriggio del giorno dell'assenza. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa esclusivamente ai docenti presenti al pomeriggio e per nessun motivo potranno essere lasciati messaggi al mattino o a terze persone.

Art. 30: Per ogni comunicazione ed eventuali informazioni, i genitori dei convittori e delle convittrici

potranno chiamare al numero 0782624949 del Convitto ogni giorno al pomeriggio (dalle ore 16.30 alle 17.30) chiedendo di parlare con l'Educatore Responsabile di sede. Per chiarimenti urgenti invece, potranno lasciare il proprio nominativo, al mattino, al numero 0782628006 (centralino dell'Istituto) o in Convitto, per essere richiamati.

Si prega di non lasciare comunicazioni a terzi e di non utilizzare messaggi, chat o recapiti telefonici privati del personale educativo o altri ma impiegare per ogni necessità prettamente i canali ufficiali indicati.

IV - COMPORTAMENTO DEI CONVITTORI E DEI SEMICONVITTORI

A) NORME GENERALI

Art. 31: I convittori verranno educati al senso della responsabilità, della dignità personale e della collaborazione. La vita convittuale deve fondarsi su questi valori e i rapporti tra i convittori e il Personale Educativo non potranno che ispirarsi a lealtà, fiducia, stima e rispetto reciproco.

Art. 32: I principi della buona educazione, della disciplina, dell'auto responsabilità e della solidarietà devono motivare tutte le attività dei convittori. Pertanto ogni convittore è tenuto a:

- 1) seguire i consigli e le istruzioni del Personale Educativo;
- 2) attendere coscienziosamente ai propri doveri convittuali e scolastici ed osservare le norme e gli orari stabiliti partecipando alle lezioni scolastiche ed alle attività convittuali in modo continuativo;
- 3) collaborare attivamente e responsabilmente con gli educatori per promuovere tutte quelle iniziative necessarie al miglioramento della vita convittuale;
- 4) usare modi corretti e cortesi verso i compagni e rispettare tutto il personale del Convitto;
- 5) indossare abiti decorosi evitando ogni eccentricità;
- 6) avere cura dell'igiene, della pulizia e del decoro della propria persona, dei propri indumenti e del posto assegnato, sia in aula che in sala mensa e negli alloggi;
- 7) avere cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi del Convitto e di tutto il corredo avuto in dotazione, tenendo in ordine le camere senza ingombrare eccessivamente gli spazi: se dopo ripetuti richiami un oggetto verrà lasciato fuori posto, potrà essere requisito;
- 8) sentirsi responsabili non solo di se stessi, ma anche degli atti e dei comportamenti dei compagni;
- 9) mantenere ovunque e comunque un contegno improntato al senso di civiltà;
- 10) non uscire dal Convitto senza il prescritto permesso;
- 11) non far uso e tenere bevande alcoliche, droghe o altro materiale non consentito dalla Legge, non fumare nei locali del Convitto e nei suoi spazi, ivi comprese le scale e le vie di accesso;

- 12) non spostarsi con mezzi di trasporto non autorizzati;

Le auto di proprietà, durante la permanenza in Convitto, non potranno essere utilizzate. Soltanto eccezionalmente, un convittore, che per certificati motivi, possa disporre solo della propria auto per raggiungere il Convitto dal domicilio, potrà essere autorizzato a percorrere tale tragitto con il proprio autoveicolo dall'Educatore-coordinatore ma dovrà tassativamente posteggiarlo all'arrivo consegnandone le chiavi agli educatori che glielo renderanno il sabato mattina per il rientro. E' assolutamente vietato l'utilizzo o la sosta all'interno dell' area del Convitto di tali mezzi durante la permanenza settimanale.

L'Istituto non risponde di nessun danno arrecato da detti mezzi e/o eventualmente da essi subito durante il transito, anche se l'evento si verificasse nell'ambito del Convitto stesso.

- 13) non recarsi nelle camere altrui e, dopo il silenzio, attardarsi , accendere le luci nelle camere , arrecare disturbo (con qualsiasi strumento non autorizzato) e consumare qualsiasi tipo di alimento;

- 14) raggiungere le sedi per le varie attività in Convitto, nel massimo ordine e compostezza;

- 15) presentarsi in aula studio cinque minuti prima dell'orario previsto e mantenere il massimo silenzio per non disturbare l'altrui attenzione e concentrazione;

- 16) non praticare giochi pericolosi o d'azzardo;

- 17) non fare uso di strumenti musicali, di cellulari e di mezzi audiovisivi nelle camere se non autorizzati dall'educatore di servizio e comunque durante i momenti di silenzio;

- 18) non stazionare in aree esterne ed interne non consentite ;

- 19) utilizzare i percorsi e le porte autorizzate al transito;

- 20) non appartarsi in luoghi non illuminati;

- 21) non recare offese verbali o comportamentali;

- 22) relazionarsi in modo positivo e collaborare fattivamente con tutti ;

- 23) favorire tutte le forme di integrazione multiculturale e convivenza civile;

- 24) non divulgare immagini o informazioni che violino la privacy;

- 25) non offendere o diffondere verbalmente o con gesti la Dirigenza o la gestione della Struttura ospitante;

- 26) non sottrarre senza autorizzazione beni altrui;

- 27) ogni osservazione o lamentela dovrà essere sempre fatta in modo corretto ed educato. Dovrà altresì essere indirizzata prioritariamente agli educatori e per essi, se è il caso, al Dirigente Scolastico.

B) *PERMESSI - ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI*

Art. 33: Qualora, per sopraggiunte necessità, il convittore o il semiconvittore debba lasciare in anticipo il Convitto, la famiglia dovrà farne esplicita richiesta scritta al Dirigente Scolastico o all'Educatore Responsabile di sede per la prescritta autorizzazione. La richiesta potrà pervenire via fax , via mail o tramite fonogramma.

Art. 34: Il convittore presente in Convitto non potrà assentarsi dalle lezioni, se non per grave e giustificato motivo che dovrà essere esaminato ed esplicitamente autorizzato dall'Educatore Responsabile o da chi lo sostituisce in servizio.

Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate dall'Educatore in servizio il giorno dell'assenza o dai genitori, a seconda che il convittore sia stato assente durante la permanenza in Convitto o in famiglia.

Art. 35: Al termine delle lezioni, sia antimeridiane che pomeridiane, gli alunni devono rientrare subito in Convitto presentandosi all'arrivo all'educatore di turno. Dopo il pranzo, i convittori e le convittrici che lo desiderano possono accedere alle loro camere, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Ogni accesso e/o uscita dal Convitto, deve essere annotata nell'apposito registro sul quale il personale educativo segnala quotidianamente l'andamento della vita convittuale.

Solo per giustificati motivi è consentito agli alunni di entrare in Convitto oltre l'inizio delle lezioni. Sarà loro cura in questi casi segnalare telefonicamente, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno di arrivo, la propria presenza a mensa. Non saranno ammessi coloro che non comunicheranno l'ingresso posticipato o la presenza a mensa. Il lunedì o post-festivi la presenza a scuola comporta automaticamente la presenza in Convitto ove non richiesto diversamente e debitamente autorizzato dalla famiglia, anche per i maggiorenni.

Le assenze dalle lezioni, non autorizzate preventivamente dal genitore per comprovati motivi, durante la permanenza in convitto verranno considerate arbitrarie e perciò sanzionate.

La presenza in convitto è vincolata a quella scolastica con la quale si pone in continuità perciò l'ingresso nella Struttura convittuale avviene esclusivamente il giorno in cui si siano frequentate le lezioni al mattino.

Art. 36: I convittori non possono uscire per nessun motivo, neppure momentaneamente, dal Convitto senza autorizzazione del Dirigente o dell'Educatore-coordinatore.

In caso di convittori minorenni l'uscita può avvenire solo con autorizzazione di un genitore o di persona

delegata; la richiesta e l'eventuale delega devono essere presentate per iscritto, anche via fax o via mail, ed essere accompagnate da copia del documento di riconoscimento. L'autorizzazione può essere concessa dal D.S. o dall' Educatore-coordinatore che provvede all'annotazione sul registro del Convitto. Nel caso di alunni maggiorenni è necessaria richiesta scritta del convittore al Dirigente Scolastico o all'Educatore – coordinatore che deve contenere la motivazione dell'uscita. L'educatore di turno provvederà ad avvisare telefonicamente la famiglia.

L'Istituto non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui gli alunni, di qualsiasi età, abbandonino il Convitto senza permesso, cosa che comporterà un immediato provvedimento disciplinare che andrà da una sospensione minima di 16 giorni sino all'espulsione dal Convitto.

C) ORARI E TEMPO LIBERO

Art. 37: La vita convittuale si svolge secondo un orario che deve tenere nella debita proporzione lo studio, la ricreazione ed il riposo.

Tale orario, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti ed in relazione all'orario scolastico, viene fissato dal Dirigente Scolastico, su proposta del Collegio degli Educatori:

ORARIO	ATTIVITÀ
07:00	Sveglia
07:10 – 07:30	Colazione
08:00	Partenza con pullman per la scuola
13:40	Rientro in Convitto Appello Pranzo
14:35-15:00	Attività ricreative Accesso camere
15:00-16:30	Attività didattico-educativa di studio guidato (aule e ambienti adibiti allo studio)
16:30	Merenda
17:00 -19:10	Attività ricreative, culturali e sportive (aule, area audiovisivi, palestra, aree esterne)
17:00-19:00	Libera uscita (centro urbano di Tortoli)
19:20	Cena
20:00-21:00	Studio in camera
21:00 – 22:00	Attività ricreative e culturali (sala giochi e area adiacente ingresso)
22:00	Accesso camere
22:30	Silenzio

Art. 38: Sono previsti dei momenti giornalieri di tempo libero e ricreazione che i convittori potranno utilizzare secondo i criteri generali previsti dal presente Regolamento. Anche in tali periodi gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato.

Art. 39: Durante il tempo libero i convittori maggiorenni potranno uscire dal Convitto previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico e dallo stesso autorizzata. Gli orari di uscita e rientro sono stabiliti annualmente dal Dirigente Scolastico con il Collegio degli Educatori.

I convittori che non abbiano la suddetta autorizzazione potranno uscire solo se accompagnati dal Personale Educativo o da un familiare e potranno rientrare in famiglia solo se accompagnati dai genitori o da persona da questi autorizzata. Il mancato rispetto degli orari previsti per la libera uscita e la conseguente perdita del mezzo di trasporto, previsto per il rientro, comporterà la sospensione della stessa con effetto immediato e il dover usufruire di un servizio taxi a proprio carico.

Art. 40: Gli alunni, previa autorizzazione, possono inoltre partecipare a gare sportive, convegni, spettacoli cinematografici e teatrali ecc., sempre che ciò sia compatibile con gli impegni di studio.

Art. 41: Il Collegio del Personale Educativo, compatibilmente con le risorse a disposizione, sulla base del Piano Educativo, propone ed organizza viaggi e visite guidate a scopo educativo, culturale e di orientamento, riservate ai convittori e semiconvittori, ed anche eventuali scambi con altri convitti sul territorio nazionale.

D) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 42: Il mancato rispetto delle regole contenute nel presente Regolamento comporterà sanzioni disciplinari:

1. mancanza lieve: avvertimento verbale;
2. mancanza lieve reiterata: avvertimento scritto sul registro del Convitto, con contestazione immediata all'interessato e comunicazione alla famiglia;
3. mancanza grave: sospensione dal Convitto;
4. mancanza gravissima: sospensione di minimo un mese o espulsione dal Convitto a seconda della presenza di ulteriori circostanze aggravanti.

Prima dell'erogazione di tali provvedimenti l'alunno dovrà essere sentito e potrà argomentare a sua discolpa.

Si configurano come mancanze lievi:

- a) alzarsi in ritardo al mattino;
- b) presentarsi in ritardo in aula studio;
- c) disturbare ripetutamente, perdere tempo, mangiare o bere durante le ore di studio;
- d) tenere comportamenti scorretti come urlare, usare linguaggio volgare, spintonare i compagni (anche solo per scherzo), fare uso improprio del cibo in sala mensa, ecc.;
- e) non curare l'igiene e il decoro della persona;
- f) esporre o appendere nelle camere oggetti personali poco consoni o che deturpano l'ambiente;
- g) tenere in disordine i propri effetti personali nelle camere o spostare arredi senza autorizzazione;
- h) ascoltare musica, visionare DVD o giocare a videogiochi su apparecchi personali disturbando le ore di riposo nelle camere;

Si configurano come mancanze gravi:

- a) fumare nei locali interni ed esterni del Convitto, così come previsto dalla normativa vigente;
- b) mancare di rispetto, con atteggiamenti, atti o parole, al Personale Educativo ed ATA nonché ai compagni;
- c) compiere azioni che offendono il comune senso del pudore;
- d) disattendere alle indicazioni degli Educatori;
- e) arrecare danno ai locali, alle suppellettili, agli arredi e alle attrezzature del Convitto;
- f) tenere comportamenti scorretti nei gesti e nel linguaggio usando espressioni come il turpiloquio e la bestemmia;
- g) vestire o comportarsi in modo indecoroso ed inadatto ad una comunità educante;
- h) tenere presso di sé oggetti potenzialmente pericolosi;
- i) utilizzare mezzi di locomozione di qualsiasi tipo all'interno degli spazi del Convitto e al di fuori dei momenti autorizzati;
- j) detenere, fare o indurre uso di sostanze alcoliche e/o superalcoliche, anche durante le ore di libera uscita;
- k) usare stufette, fornelli, scaldini, frigoriferi e qualsiasi altro apparecchio elettrico non autorizzato il cui utilizzo comporti alterazioni di qualsiasi tipo all'impianto elettrico;
- l) mettere in atto comportamenti che limitino le corrette comunicazioni scuola / famiglia, scuola/convitto, convitto/famiglia;

- m) avere una frequenza saltuaria delle lezioni scolastiche o attività convittuali con assenze non giustificabili;
- n) uscire dal convitto senza la necessaria autorizzazione scritta o non rispettare l'orario di rientro prefissato;
- o) usufruire di mezzi di trasporto non autorizzati;
- p) non giustificare preventivamente assenze seppur autorizzate;
- q) utilizzare in modo improprio porte ed uscite di emergenza;
- r) reiterare per tre volte comportamenti scorretti e mancanze lievi sanzionate con richiami scritti;
- s) offendere o diffondere verbalmente o con gesti la Dirigenza o la gestione della Struttura ospitante;
- t) appartarsi in luoghi non illuminati.

Si configurano come mancanze gravissime:

- a) compiere atti che violano la dignità della persona, da considerarsi aggravati se il comportamento è diretto verso persone diversamente abili o se le offese sono da configurarsi come razziste;
- b) sottrarre beni o materiali a danno di compagni, del personale, dell'istituzione scolastica;
- c) compiere atti di vandalismo su cose o di violenza su persone;
- d) agire mettendo in pericolo se stessi e gli altri;
- e) fare uso o distribuire anche senza corresponsione di denaro sostanze stupefacenti sia nelle ore di attività educativa o scolastica sia nei momenti di libera uscita;
- f) Falsificare o manomettere documenti ufficiali come registri o pagelle;
- g) uscire dal convitto eludendo intenzionalmente la sorveglianza del personale in servizio;
- h) raccogliere e diffondere immagini, filmati, registrazioni vocali in violazione della privacy;
- i) assumere comportamenti omertosi di complice reticenza avendo assistito ad azioni qualificabili come mancanze gravi o gravissime.

La competenza a comminare le predette sanzioni è così ripartita:

- 1) avvertimento verbale: competenza dell'educatore in servizio;
- 2) avvertimento scritto con comunicazione alla famiglia: competenza dell'Educatore in servizio dopo aver informato l'Educatore Coordinatore o Referente;
- 3) sospensione dal Convitto, a seconda dell'entità: competenza dell'Educatore Coordinatore o Referente oppure del Dirigente Scolastico su proposta del Collegio del Personale Educativo;

4) espulsione dal convitto: competenza del Dirigente Scolastico su proposta del Collegio del Personale Educativo.

5) L'espulsione dal Convitto non prevede la restituzione della retta pagata.

Per comportamenti non indicati nel presente elenco ma reputati contestualmente non idonei dai docenti si esprimerà il Collegio degli Educatori.

Art. 43: Gli alunni che fossero stati sospesi dalla scuola, come quelli sospesi dal Convitto, dovranno rientrare in famiglia durante tale periodo. La sospensione dal Convitto, con obbligo di frequenza scolastica, non esonera dalla frequenza delle lezioni fuorché diversa disposizione del Dirigente Scolastico.

Art. 44: Eventuali riunioni per discutere problemi riguardanti la vita del Convitto dovranno essere richieste all'Educatore-coordinatore, almeno tre giorni prima, dai rappresentanti dei convittori, delle convittrici, e dei semiconvittori.

V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45: I trasferimenti dalla sede del Convitto alle sedi dell'Istituto dovranno avvenire esclusivamente con l'utilizzo dell'autobus adibito al trasporto dei convittori o altro mezzo messo a disposizione dall'Istituzione scolastica per l'utilizzo dei quali gli alunni, all'inizio dell'anno scolastico, dovranno stipulare l'abbonamento mensile presso l'Agenzia di riferimento.

Art. 46: Durante la permanenza in Convitto gli alunni potranno partecipare, al di fuori dell'orario delle lezioni e sotto la responsabilità degli insegnanti interessati, a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche della scuola, sempre che ne sia stato preventivamente informato l'Educatore Collaboratore o chi lo sostituisce in servizio.

Art. 47: L'entrata in Convitto dell'allievo implica da parte dello stesso aspirante convittore e semiconvittore, nonché per le rispettive famiglie, la conoscenza, l'accettazione obbligatoria e il rispetto del presente Regolamento.

Si specifica che nella stesura dello stesso con i termini:

- **convittore** ci si riferisce indistintamente agli/alle alunni/e convittori e convittrici;

- **semiconvittore** ci si riferisce indistintamente agli/alle alunni/e semiconvittori e semiconvittrici;
- **educatore** ci si riferisce ai docenti educatori ed educatrici.

Art. 48: Per quanto non contemplato nel presente documento si fa espresso riferimento al Regolamento di Istituto e alle vigenti disposizioni normative in materia.

Il presente Regolamento del Convitto sostituisce integralmente quello precedente che deve intendersi abrogato.